

Regolamento (CEE) 17 novembre 1986, n. 3528/86 (protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico - Testo vigente)

N.d.R.: il testo è aggiornato con tutte le modifiche intervenute sino ad oggi.

Tali modifiche sono state apportate da:

- Regolamento (CEE) n. 1613/89
- Regolamento (CEE) n. 2157/92
- Regolamento (CEE) n. 307/97
- Regolamento (CE) n. 1484/2001
- Regolamento (CE) n. 804/2002 (tutte le modifiche di carattere aggiuntivo apportate dal provvedimento in questione sono evidenziate in **neretto**).

Le soppressioni sono evidenziate con ~~barra~~ sulle singole parti di testo.

Regolamento (CEE) 17 novembre 1986, n. 3528/86
(GUCE 21 novembre 1986 n. L 326)

Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico

Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la foresta svolge una funzione essenziale nel mantenimento degli equilibri fondamentali, in particolare per quanto riguarda i terreni, il regime delle acque, il clima, la fauna e la flora; che essa contribuisce pertanto a sviluppare l'agricoltura le cui condizioni di produzione ed in taluni casi persino l'esistenza sono largamente tributarie della presenza e del buono stato delle foreste circostanti;
considerando che l'inquinamento atmosferico, con i suoi effetti nocivi diretti ed indiretti sui vegetali e sul suolo delle foreste contribuisce al deperimento e anche alla morte degli alberi della foresta e che i danni subiti dalle foreste conoscono un'estensione preoccupante nella Comunità;
considerando che la protezione della foresta contro tali danni riveste pertanto un'importanza ed un'urgenza particolare nella Comunità e che la Comunità deve contribuire al miglioramento di tale protezione;

considerando che l'azione della Comunità in materia deve avere come primo obiettivo l'elaborazione di un inventario periodico uniforme dei danni subiti dalle foreste, in base ad un'adeguata rete di osservazione; considerando che, in particolare in base ai dati così raccolti, devono essere elaborati scientificamente bilanci periodici sullo stato sanitario delle foreste rispetto all'inquinamento atmosferico per determinare l'entità dei danni e seguirne l'evoluzione nelle varie Regioni della Comunità;

considerando che si dovrebbero migliorare i metodi di osservazione e di misura dei danni causati alle foreste, nonché le cognizioni in merito all'inquinamento atmosferico nella foresta ed ai suoi effetti su di essa: che dovrebbero essere messi a punto metodi di mantenimento e di restaurazione delle foreste danneggiate; che a tale scopo la Comunità deve incoraggiare la realizzazione di esperienze sul terreno, di progetti pilota e di dimostrazioni;

considerando che la Commissione deve garantire la realizzazione del coordinamento e della supervisione dell'azione comunitaria e che a tale fine deve potersi rivolgere ad istituti ed a consiglieri scientifici;

considerando che, per agevolare l'applicazione delle disposizioni progettate, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che prima che scada un periodo di cinque anni le disposizioni adottate devono essere riesaminate in particolare in funzione dell'esperienza acquisita e dell'evoluzione dei danni osservati;

considerando che la Comunità deve contribuire al finanziamento dell'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico;

considerando che, dato soprattutto il carattere innovatore di alcune misure previste, è opportuno procedere ad un esame degli aspetti finanziari del presente regolamento dopo un periodo di due anni, onde consentire gli adeguamenti di bilancio eventualmente necessari;

considerando che il trattato non ha previsto tutti i poteri richiesti a tal fine,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

È istituita un'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico, in seguito denominato "azione", per potenziare la protezione delle foreste nella Comunità e contribuire così in particolare alla salvaguardia del potenziale di produttività dell'agricoltura.

Articolo 2

1. L'azione è intesa ad aiutare gli Stati membri:

- a redigere, in base ad una metodologia comune, un inventario periodico dei danni cagionati alle foreste soprattutto dall'inquinamento atmosferico;
- a creare o completare, in modo coordinato ed armonico, la rete dei posti di osservazione necessaria per la compilazione di tale inventario;
- a realizzare una sorveglianza intensiva e continua degli ecosistemi forestali;
- a creare o completare, in modo coordinato ed armonico, una rete di posti di osservazioni permanenti necessaria ai fini della sorveglianza intensiva e continua.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati raccolti attraverso la rete di posti di osservazione e la rete di posti di sorveglianza intensiva e continua di cui al paragrafo 1.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alla raccolta, alla natura, alla comparabilità e alla trasmissione dei dati raccolti, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro elabora periodicamente secondo un metodo scientifico uniforme, in particolare sulla base dei dati dell'inventario di cui all'articolo 2, un bilancio sullo stato sanitario delle foreste rispetto all'inquinamento atmosferico e lo trasmette alla Commissione.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 4

1. L'azione è intesa ad incentivare la realizzazione:

- di esperimenti sul terreno per migliorare le conoscenze sull'inquinamento atmosferico della foresta e sui suoi effetti sulla foresta e per mettere a punto metodi di mantenimento e di restaurazione delle foreste colpite;
- di progetti pilota dimostrativi intesi a contribuire al miglioramento dei metodi di osservazione e di misurazione dei danni cagionati alle foreste;
- progetti pilota di mantenimento di foreste degradate.

2. Anteriormente al 1° novembre di ogni anno, gli Stati membri sottopongono alla Commissione per l'anno successivo le esperienze ed i progetti da effettuare in applicazione del presente regolamento. Il primo anno gli Stati membri sottopongono alla Commissione le esperienze ed i progetti entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli Stati membri indicano alla Commissione:

- a) le zone geografiche interessate,
- b) la descrizione della situazione esistente e degli obiettivi da raggiungere,
- c) una valutazione preventiva dei costi, corredata eventualmente da un'indicazione della periodicità delle spese previste.

4. Le modalità ed i criteri di applicazione del presente articolo sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 4-bis

1. È adottato un programma per la gestione sintetica delle informazioni sulle conoscenze acquisite concernenti l'inquinamento atmosferico nelle foreste ed i suoi effetti.

2. La Commissione può avvalersi di istituti specializzati per l'elaborazione e la supervisione del programma.

3. Il programma viene adottato dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 5

La Commissione provvede all'attuazione del coordinamento e alla supervisione dell'azione. Essa può, in particolare, far ricorso ad istituti di ricerca ed a consulenti scientifici.

Articolo 6

-

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente forestale (in seguito denominato "il comitato").

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

1. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento nelle seguenti materie sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2:

- a) bilanci periodici di cui all'articolo 3;
- b) esperienze e progetti di cui all'articolo 4, anteriormente a qualsiasi decisione della Commissione in merito al loro finanziamento;
- c) evoluzione delle attività di coordinamento e di supervisione dell'azione di cui all'articolo 5;
- d) adozione di un programma per la gestione sintetica delle informazioni sulle conoscenze acquisite

concernenti l'inquinamento atmosferico nelle foreste e i suoi effetti.

Il comitato può prendere in esame, secondo la medesima procedura, ogni altro problema riguardante il campo di applicazione del presente regolamento.

2. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento nelle seguenti materie sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3:

- a) modalità d'applicazione dell'articolo 2, in particolare quelle relative alla raccolta, alla natura, alla comparabilità e alla trasmissione dei dati raccolti;
- b) modalità d'applicazione dell'articolo 3;
- c) modalità e criteri di applicazione dell'articolo 4.

Articolo 9

-

Articolo 10

-

Articolo 11

~~1. L'azione è prevista per una durata di quindici anni a partire dal 1° gennaio 1987.~~

1. L'azione è prevista per una durata di sedici anni a partire dal 1° gennaio 1987.

~~2. La dotazione finanziaria per l'esecuzione dell'azione per il periodo 1997-2001 è pari a 35,1 milioni di EUR.~~

~~Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite delle prospettive finanziarie.~~

2. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'azione è di 42,6 milioni di EUR per il periodo 1997-2002.

Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite delle prospettive finanziarie.

~~3. Prima dello scadere del periodo di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento nonché una proposta di revisione attinente in particolare agli aspetti ecologici, economici e sociali (valutazione qualitativa) e ai risultati di un'analisi costi-benefici (valutazione quantitativa).~~

3. Entro il 30 giugno 2002 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento nonché una proposta di revisione attinente in particolare agli aspetti ecologici, economici e sociali (valutazione qualitativa) e ai risultati di un'analisi costi-benefici (valutazione quantitativa).

Articolo 12

La partecipazione finanziaria delle Comunità alle misure che l'azione comporta, è la seguente:

- 1) Inventario periodico e rete dei posti d'osservazione (articolo 2):
massimo 50% delle spese approvate dalla Commissione.
- 2) Esperienze, progetti pilota e dimostrazioni (articolo 4):
massimo 50% delle spese approvate dalla Commissione.

Articolo 13

Gli Stati membri designano i servizi e gli organismi autorizzati ad eseguire le misure prese a norma del presente regolamento, nonché i servizi ed organismi ai quali i servizi della Commissione rimborseranno gli importi corrispondenti alla partecipazione finanziaria della Comunità.

Articolo 14

Gli Stati membri prendono, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:

- accertarsi dell'effettiva e regolare esecuzione delle operazioni finanziate dalla Comunità,
- prevenire le irregolarità,
- recuperare le somme perdute a seguito di irregolarità o negligenze.

Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie ed adottano le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utili nel quadro della gestione del finanziamento comunitario, ivi comprese le verifiche sul posto. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure all'uopo adottate.

Articolo 15

La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attività del settore disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 1

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1986.

Per il Consiglio
il presidente
M. Jopling
